

CODICE DI CONDOTTA SULL'UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL'ISTITUZIONE

PREAMBOLO

- I. Il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa quale Istituzione di alta formazione artistica, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica ed accademica internazionale posti alla base della formazione, produzione e ricerca in campo artistico-musicale e di ogni altra attività di formazione superiore in esso prevista.
- II. Il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo, promuove un elevato livello di responsabilità e d'impegno sociale, istituzionale ed individuale. Considera l'etica e la responsabilità dei comportamenti della intera comunità accademica quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- III. Il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo, pertanto, promuove misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, volte a scongiurare possibili violazioni ai diritti e alle libertà fondamentali della persona, derivanti dal trattamento dei dati personali da parte dell'istituto e dei propri collaboratori, alla luce delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- I. Il Codice individua le regole generali di comportamento nell'utilizzo dei canali comunicativi, sia istituzionali sia privati, da parte di tutti coloro che in seno al Conservatorio svolgono attività lavorativa, dipendente o di collaborazione professionale.
- II. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l'interpretazione delle singole disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti connesse all'utilizzo dei canali comunicativi.
- III. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.
- IV. L'uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla comunità accademica, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di semplificazione.

Art. 2 I canali comunicativi dell'istituzione

- I. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo favorisce la diffusione all'interno e verso l'esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori, in sintonia con i principi affermati nel proprio Statuto di autonomia e dei testi regolamentari.
- II. Il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo dello stesso Conservatorio.

- III. Il presente Codice è volto a preservare il profilo etico delle comunicazioni effettuate nel corso dell'attività istituzionale, al fine di scongiurare possibili violazioni del diritto alla riservatezza della comunità accademica, in particolare alla diffusione non autorizzata di dati personali, con evidenti ripercussioni nei confronti del Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo.
- IV. Spetta al Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo la scelta delle modalità attraverso le quali è possibile effettuare le dovute comunicazioni istituzionali, comprese quelle relative alle all'organizzazione della didattica e delle attività di produzione e ricerca coinvolgenti in particolare docenti e discenti, attraverso i canali di comunicazione riconosciuti e riconducibili all'Istituzione secondo quanto previsto nella sezione II del presente Codice.
- V. I canali comunicativi attualmente riconosciuti dal Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo, e pertanto soggetti al rispetto del presente codice di condotta, sono:

- a) Sito web: www.conservatoriorovigo.it
- b) Facebook: <https://www.facebook.com/conservatoriorovigo.it/>
- c) <https://www.facebook.com/RovigoJazzDepartment/>
- d) <https://www.facebook.com/musicadafilm.conservatoriorovigo/>
- e) <https://www.filmmusiccompositionconsro.com/>
- f) Mail istituzionali.

Art. 3

Ambito di applicazione

- I. Il presente Codice è applicabile alla comunità accademica così individuata:
- a. personale docente in organico a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato;
 - b. personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo;
 - c. professionisti titolari di contratti di collaborazione e/o di consulenza, con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche, di produzione e di ricerca, o altre tipologie di attività specifiche anche temporanee, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico;
 - d. studenti iscritti ai corsi accademici, propedeutici, di formazione di base, pre-accademici e di ordinamento pre-vigente.
- II. Ai fini dell'applicazione del presente Codice sono considerati quali:
- a) "docenti": oltre ai docenti in organico, i docenti a contratto per consentire la copertura di settori artistico-disciplinari o singoli campi disciplinari previsti nella offerta formativa complessiva del Conservatorio; docenti individuati (anche internamente al Programma di mobilità internazionale Erasmus+, o altri programmi, cui il Conservatorio aderisce) per lo svolgimento di masterclass, seminari, conferenze o interventi a livello di lectio magistralis, oppure per la preparazione di determinati progetti artistici e la partecipazione ad essi;
 - b) "studenti": i partecipanti ai corsi di studio previsti dai piani della offerta formativa per ogni livello di essa, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi dell'Istituto. Le norme del Codice trovano applicazione anche nei confronti dei partecipanti a programmi di mobilità internazionale (ad esempio Programma Erasmus+) e di scambio tra Istituzioni, oppure partecipanti a masterclass, seminari, lezioni singole ed attività artistiche e di ricerca del Conservatorio.
- III. Le disposizioni della Sezione II – Canali comunicativi e regole comportamentali - del presente Codice: costituiscono principi generali di comportamento in attuazione al Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi dell'art. 54, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- IV. le norme contenute nella Sezione II del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti di tutte le figure individuate nel presente articolo in quanto operanti, a qualsiasi titolo, internamente al Conservatorio. Tali disposizioni si estendono, inoltre, nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore del Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo.

**SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'UTILIZZO DEI CANALI
COMUNICATIVI DELL'ISTITUTO**

Art. 4

Disposizioni di carattere generale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Codice, le norme della presente Sezione attuano le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e adottato con D.P.C.M.16 settembre 2014, d'ora in poi denominato Codice di comportamento nazionale.

Art. 5

Social Networking

- I. Ai fini applicativi del presente Codice, per *Social Networking* si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Tumbler, YouTube, Pinterest e ogni altra piattaforma simile a quelle elencate, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App).
- II. L'utilizzo dei profili Social Networking del Conservatorio è consentito solo al personale dell'istituzione autorizzato e/o ai fornitori esterni in virtù di apposito conferimento di incarico.
- III. Il Conservatorio non risponde, in alcun modo, dei contenuti pubblicati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sui propri account Social Networking riguardanti informazioni di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'ambito di attività istituzionali del Conservatorio, relative a persone fisiche, in particolar modo laddove tale forma di comunicazione comporti la diffusione di informazioni, dati e giudizi personali su studenti e componenti della intera comunità accademica.

Art. 6

Messaggistica istantanea

- I. Ai fini applicativi del presente Codice, per "Messaggistica istantanea" si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, WhatsApp, Telegram, Messenger e ogni altra piattaforma simile a quelle elencate, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App), con le quali è possibile inviare messaggi.
- II. I docenti, o il personale del Conservatorio, qualora dovessero trovarsi nella necessità di comunicare variazioni di orario o modifiche nelle attività della didattica e/o di produzioni in atto, potranno utilizzare strumenti di messaggistica istantanea, quali WhatsApp o altri apparati simili, ma il loro utilizzo dovrà essere limitato alle sole, indispensabili, comunicazioni di carattere didattico.
- III. Nell'utilizzo degli strumenti di messaggistica istantanea con gli studenti, il Docente, o il personale incaricato di inviare tale forma di comunicazione, dovrà attenersi alle regole di correttezza e buona condotta confacenti al ruolo che ricopre.
- IV. Ogni altra comunicazione, da parte del docente, o del personale del Conservatorio, nei confronti degli studenti, avente ad oggetto contenuti che esulano da tali forme di comunicazioni oggettive relative ad attività didattica e/o di produzione è da considerarsi personale e il Conservatorio declina ogni tipo di responsabilità al riguardo.

Art. 7

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

I. Sull'applicazione della presente Sezione del Codice, che attua il Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vigilano nell'ambito delle rispettive competenze, il Presidente e il Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo.



II. Con riguardo alle attività di monitoraggio, di informazione e formazione sull'attuazione del Codice si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Codice nazionale di comportamento.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 8

Attuazione del codice

- I. Gli appartenenti alla comunità accademica sono tenuti a prendere visione ed osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
- II. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno, ovvero abbia conoscenza dell'inosservanza del Codice, può indirizzare una segnalazione scritta al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della propria struttura ovvero, in relazione alla particolarità del caso concreto, al Direttore e al Presidente del Conservatorio.
- III. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.

Art. 9

Violazione del Codice – Personale docente e TA

- I. Per la violazione delle norme contenute nel presente Codice si applica a tutto il personale quanto previsto dal CCNL (comparto Istruzione e Ricerca) firmato il 19 aprile 2018. Per quanto non espressamente previsto da detto CCNL, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni contrattuali, per quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del Decreto legislativo 165/2001.
- II. Per la violazione delle norme contenute nel presente Codice si applica ai collaboratori e consulenti quanto previsto dalla legislazione in conformità alla tipologia di contratto in essere con il Conservatorio.
- III. Per la violazione delle norme contenute nel presente Codice si applica agli studenti quanto previsto dalle norme di disciplina del Conservatorio.

Art. 10

Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

- I. Il presente Codice è emanato con Decreto del Presidente del Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on-line.
- II. Il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione sul Portale nonché attraverso ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo, tra cui l'invio personale in formato elettronico a tutti gli appartenenti alla comunità accademica.